

Relazione alla proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Ceriscioli, Mastrovincenzo, Minardi, Urbinati, Busilacchi: Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”.

Signori Consiglieri,

con questo intervento legislativo, nel ribadire l'importanza delle vaccinazioni che, come dichiarato dall'OMS, rappresentano la più importante scoperta medica effettuata dall'uomo nonché uno degli interventi di prevenzione e contrasto più efficaci e sicuri che ha permesso di debellare malattie infettive mortali, ci si pone l'obiettivo di tutelare e preservare lo stato di salute dei minori e della collettività con cui gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita.

La correlazione tra la quantità di persone vaccinate e le malattie infettive è infatti strettissima. L'esperienza dimostra che più è alto il numero di persone vaccinate, meno le malattie possono diffondersi rendendo, quindi, difficoltosa la propagazione e la riproduzione dei microbi e proteggendo, così, anche quei soggetti che non possono accedere alla vaccinazione perché pericolosa per la loro salute rispetto a determinate condizioni cliniche.

Quanto sopra rappresenta il punto di forza della pratica vaccinale che sta nell'adesione di massa propriamente definita “immunità di gregge”.

In particolare, con la presente proposta di legge la Regione Marche si prefigge di rafforzare la vigente normativa regionale in materia prevedendo l'osservanza dell'obbligo vaccinale stabilito dalla normativa statale vigente in materia quale requisito di accesso ai servizi, quali: nidi d'infanzia; centri per l'infanzia; spazi per bambini, bambine e per famiglie; centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti; agrinido; nidi domiciliari; servizi sperimentali.

Nello specifico, l'articolo 1 puntualizza il titolo della legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”, coordinandolo con le sottostanti modifiche.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 1 della l.r. 28/2017, che reca le finalità della legge medesima.

L'articolo 3, che inserisce un nuovo articolo 1 bis nella l.r. 28/2017, disciplina l'osservanza dell'obbligo vaccinale, stabilendo che l'accesso ai servizi (nidi d'infanzia; centri per l'infanzia; spazi per bambini, bambine e per famiglie; centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti; agrinido; nidi domiciliari; servizi sperimentali) è subordinato all'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di

farmaci), convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 e che spetta al coordinatore di ciascun servizio accertarne il rispetto, con le modalità previste dallo stesso d.l. 73/2017.

L'articolo 4 sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/2017 adeguandolo al nuovo articolo 1 bis.

Gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.